

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV)	»	14
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	28

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Italia C'è: IV-IC'È; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	3
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	3
Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 8 settembre 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna e alla riunione dell'ufficio

di presidenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 405.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 settembre 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il parere dovrà essere espresso dalla Commissione entro il 16 settembre prossimo. Chiede pertanto se qualcuno intende intervenire in sede di discussione generale.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, intervenendo da remoto, chiede che eventuali osservazioni in merito al provvedimento siano a lui trasmesse, in tempi ragionevolmente brevi, possibilmente entro la giornata di domani o al massimo di sabato, in modo da consentirgli gli opportuni approfondimenti in vista della predisposizione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel dichiararsi certo che i gruppi forniranno i loro eventuali contributi alla predisposizione della proposta di parere in maniera tempestiva, preannuncia che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha testè deciso lo spostamento della seduta dell'Assemblea dal 13 settembre al 15 settembre e che nella medesima giornata potrà quindi essere convocata anche la Commissione Giustizia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Atto n. 406.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 settembre 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° ottobre prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, fa presente che anche per tale provvedimento vale quanto deciso sull'AG

405 relativamente alla possibile trasmissione di osservazioni da parte dei commissari ai relatori.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 407.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 settembre 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 2 ottobre prossimo. Chiede pertanto se qualcuno intende intervenire in sede di discussione generale.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo da remoto, nel preannunciare l'intenzione del Movimento 5 Stelle di formulare alcune osservazioni in merito al contenuto del provvedimento in esame in vista della predisposizione della proposta di parere, chiede alle relatrici di garantire ai gruppi un margine temporale adeguato per gli opportuni approfondimenti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), anticipando la richiesta che avanzerà nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata al termine della seduta odierna, fa presente l'opportunità dello svolgimento di audizioni sul provvedimento in esame. Ritiene peraltro che gli esiti di tali audizioni potranno essere utili alle relatrici in vista della predisposizione della proposta di parere. Fa presente che la sua componente si riserva di presentare una proposta di parere alternativo.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rimettere la valutazione in merito alla richiesta di audizioni all'ufficio di presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Atto n. 414.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà l'8 ottobre prossimo, fa presente che il provvedimento è stato assegnato « con riserva », considerato che mancano i pareri della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto la Commissione può avviarne l'esame, ma non potrà concluderlo in assenza della trasmissione dei richiamati pareri.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Vazio, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto Governo n. 414). Rammenta che, a seguito della trasmissione alle Camere dello schema di decreto il 9 agosto 2022, le Commissioni Giustizia di Camera e Senato (e le Commissioni Bilancio, per i profili finanziari) hanno sessanta giorni di tempo per esprimere il proprio parere (ovvero entro l'8 ottobre 2022).

Rammenta altresì che lo schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo. Segnala che la disciplina organica dell'ufficio per il processo penale è oggetto, unitamente alla disciplina relativa all'ufficio per il processo civile prevista dalla legge n. 26 novembre 2021, n. 206, di un distinto schema di decreto, il cui esame la Commissione ha avviato nella giornata di ieri (Atto del Governo n. 406).

Quanto all'aspetto temporale, fa presente che l'iter di adozione dello schema di decreto legislativo è portato avanti nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al quale la riforma, come le ulteriori poste in essere nel generale settore della giustizia, è strettamente correlata. A tale proposito evidenzia che, come rilevato nell'analisi tecnico normativa che accompagna il provvedimento, la necessità degli interventi normativi proposti nello schema in esame deriva, tra l'altro, dall'esigenza di recuperare efficienza al processo e alla giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25 per cento della

durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. Inoltre, tale riforma si pone lo scopo di realizzare la transizione digitale e telematica anche del processo penale, in quanto la digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del PNRR; di completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive introdotte dall'articolo 2 della legge n. 134 del 2021; di dare compiuta attuazione ai principi dell'Unione europea in materia di processi in *absentia* e di giustizia riparativa; e, infine, di riformare il sistema sanzionatorio per la duplice, concorrente finalità di diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene nonché di incentivare la definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi.

Segnala inoltre che, sulla base delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 1, considerato che il termine per l'espressione dei pareri parlamentari (8 ottobre 2022) viene a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega (19 ottobre 2022), quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi approfondita del testo in esame, anticipa che illustrerà in maniera sintetica i contenuti del provvedimento, soffermandosi sulle sue parti più rilevanti. In particolare, fa presente che il provvedimento in esame si articola in sei titoli, per un totale complessivo di 99 articoli. I titoli I e II contengono rispettivamente le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale mentre il titolo III è dedicato alle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Il titolo IV reca la disciplina organica della giustizia riparativa mentre il titolo V contiene ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali. Infine, il titolo VI contiene disposizioni transitorie, finali e abrogazioni.

Con riferimento alla riforma del processo, fa presente che gli interventi attuativi della legge delega attraversano l'intero

processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in *absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale.

Un primo gruppo di interventi sul codice di procedura penale – in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (ai commi 5, 6 e comma 8 dell'articolo 1) – mira a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza (in particolare, articoli 6 e 11 dello schema di decreto, nuovi articoli 111-*bis* e 111-*ter* del codice di procedura penale). La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche per ridurre i tempi dei processi, in linea con i citati obiettivi previsti dal PNRR.

Una seconda area di intervento (in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega all'articolo 1, comma 9) attiene alla fase delle indagini preliminari (articoli da 15 a 22 dello schema di decreto), rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del pubblico ministero; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice, attraverso l'individuazione di criteri di priorità destinati a incidere sulle scelte procedurali del pubblico ministero, sin dall'attività successiva all'iscrizione della notizia di reato.

Ulteriori interventi sono volti a prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini (articolo 22, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto); definire precisamente la nozione di « notizia di reato », stabilendo i criteri in base ai quali il pubblico ministero è tenuto a provvedere alla relativa iscrizione nel registro (articolo 15, comma

1, lettera *a*) dello schema di decreto); nonché a modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna (articolo 22, comma 1, lettera *e*), n. 1 dello schema di decreto).

Ulteriori modifiche hanno riguardato lo svolgimento dell'udienza preliminare. In particolare, in linea con i criteri di delega dettati dal comma 9, lettera *o*) dell'articolo 1 della legge di delega, le modifiche introdotte al codice di procedura penale (articoli 78 e 79) dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), n. 2, e lettera *c*) dello schema hanno riguardato anche la fase dell'udienza preliminare, da un lato introducendo uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare e dall'altro facilitando la costituzione di parte civile, concentrando sul difensore munito di procura il potere di gestire attraverso altre persone la fase di sottoscrivere l'atto relativo. Si è inoltre provveduto (articolo 23, comma 1, lettera *l*) dello schema di decreto) a modificare l'articolo 425 del codice di procedura penale al fine di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Un ulteriore intervento è volto – attraverso la modifica degli articoli 421, 423 e 429 del codice di procedura penale – a dare attuazione al criterio di delega dettato dal comma 9, lettera *n*), in materia di rimedi ai vizi dell'imputazione, tanto nel caso in cui si tratti di una imputazione « generica », formulata cioè in violazione dell'articolo 417, lettera *b*), che nel caso in cui l'imputazione non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine, sia in rapporto alla descrizione del fatto sia in riferimento alle norme di legge ritenute applicabili.

Lo schema in esame prevede inoltre (in particolare, all'articolo 23 dello schema di decreto) una radicale rivisitazione del processo in *absentia*, riformulato sulla base delle indicazioni di cui articolo 1, comma 7,

lettere *a*)-*d*) e *h*), che valorizza, ai fini della possibilità di procedere senza la presenza dell'imputato, l'effettiva conoscenza della pendenza del processo e non già del mero procedimento o della accusa. Interventi modificativi della disciplina riguardano, *inter alia*, la sentenza di non luogo a procedere nei giudizi nei quali non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza (articolo 23, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto); l'ampliamento della possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo; l'introduzione di una disciplina derogatoria per il processo nei confronti del latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, assicurando che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi.

Inoltre, fa presente che alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'accertamento processuale concorre la riforma dei riti alternativi (i cui criteri di delega sono dettati all'articolo 1, comma 10, della legge di delega), finalizzata ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni sono estesi i poteri negoziali delle parti alla confisca facoltativa (in ogni caso di patteggiamento) e alle pene accessorie (in caso di patteggiamento allargato) e ridotti gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi (articolo 25, comma 1, lettere *a*) e *b*) dello schema di decreto). In materia di giudizio abbreviato lo schema di decreto interviene sugli articoli 438 e 458 del codice di procedura penale, al fine di intervenire sulle condizioni per l'accoglimento della richie-

sta subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale nonché di prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato (articolo 24 dello schema di decreto).

Gli interventi recati al codice di procedura penale in materia di giudizio immediato – in applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 10, lettera *c*), nn. 1 e 2 della legge delega – sono intesi a favorire la trasformazione di tale giudizio in un rito speciale deflativo, aumentando così le possibilità di accesso ai riti premiali (in particolare, articolo 27 dello schema di decreto).

Si interviene inoltre – come richiesto dal comma 10, lettera *d*) – sul procedimento per decreto estendendo il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l'emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che se il condannato rinuncia all'opposizione può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta (articoli 28, comma 1, lettera *b*), nn. 1 e 2 e 68, comma 1, dello schema di decreto).

Con riguardo al giudizio dibattimentale, in attuazione dei criteri di delega dettati dal comma 11 dell'articolo 1 sono introdotte alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento. Tra l'altro, lo schema introduce la figura, già nota alla disciplina normativa del rito civile e alle prassi virtuose del processo penale, del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione, precisando che la calendarizzazione è delineata dal giudice sulla base dell'ascolto e del temperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire « celerità e concentrazione », nell'ottica della ragionevole durata del processo (articolo 30, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto). Inoltre, prevede l'illustrazione da parte delle

parti delle rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse, al fine di evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l'istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro (articolo 30, comma 1, lettera *e*) dello schema di decreto); introduce, il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica (articolo 30, comma 1, lettera *h*) dello schema di decreto).

Quanto, invece, al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *l*) –, si è provveduto ad estendere il numero dei reati per i quali si procede a citazione diretta, con corrispondente riduzione dell'area dell'udienza preliminare (articolo 32, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto). Si dovrà pertanto procedere a citazione diretta per i reati puniti con pena edittale massima compresa tra i quattro e i sei anni, sempre che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

Inoltre, lo schema introduce nel codice di rito un'udienza di filtro predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento, nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi (articoli 5, comma 1, lettera *c*), 32, comma 1, lettere da *b*) a *f*), e 99, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto). Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso. L'introduzione di tale udienza predibattimentale risponde a più finalità, in particolare serve a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, circa la fondatezza e la

completezza dell'azione penale; inoltre, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie.

In attuazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 13, lettere *a)*, *b)*, *i)* della legge delega, si modifica inoltre la disciplina generale delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell'impugnazione, nonché ai termini per proporla. Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria. Tra l'altro, nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 581 del codice di procedura penale, è prevista la causa d'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato (articolo 33, comma 1, lettera *d)* dello schema di decreto).

Inoltre, le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l'efficienza attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (articoli 34, comma 1, lettere *a)* e *i)* e 23, comma 1, lettera *m)* dello schema di decreto). Viene pertanto esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell'istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

In attuazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *d)*, della legge delega, le nuove disposizioni disciplinano i rapporti dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con l'azione civile esercitata nel processo penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata. Inoltre, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 13, lettere *g)* e *h)* della legge delega, si introducono disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello. Vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato. Le modifiche all'articolo 611 del codice di procedura penale attuano le direttive di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *m)* della legge delega e perseguono gli obiettivi del risparmio di risorse giudiziarie e dell'abbattimento dei tempi del processo, incentivando la celebrazione del giudizio davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio con contraddittorio « cartolare », in linea con l'analogo intervento apportato nella disciplina del giudizio di appello (articolo 35, comma 1, lettera *a)* dello schema di decreto).

La disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (articoli 30-32 del codice di procedura penale), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza (articolo 4, comma 1, dello schema di decreto; nuovo articolo 24-*bis* del codice di procedura penale).

Le innovazioni in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo vanno nel senso

di superare l'assetto binario – da un lato, la revisione europea e, dall'altro, l'incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del *dictum* europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo (articoli 36 e 91 dello schema di decreto).

Con riferimento agli interventi sul sistema sanzionatorio, l'attuazione della legge delega (comma 17, articolo 1) comporta (si vedano in particolare gli articoli 1, 31 e 71 dello schema) una riforma organica delle « sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi », che vengono ora concepite – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – come vere e proprie pene sostitutive: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali. La riforma amplia l'ambito di applicazione di tali pene, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di quattro anni (in luogo degli attuali due) di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione. L'intervento mira tra l'altro a estendere espressamente alle pene sostitutive delle pene detentive il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati; disciplina inoltre il lavoro di pubblica utilità che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni. Si introducono prescrizioni comuni alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, volte a prevenire la commissione di ulteriori reati nonché individuate quattro diverse ipotesi – corrispondenti ad altrettante condizioni soggettive – in presenza delle quali la pena detentiva non può essere sostituita resa più snella la procedura di modifica delle prescrizioni, che si può presentare frequentemente nel corso dell'es-

cuzione di una pena sostitutiva, potendo avere anche durata apprezzabile.

Relativamente ai criteri di delega dettati dal comma 16 dell'articolo 1 della legge di delega, gli interventi in tema di pena pecuniaria mirano a « restituire effettività » a tale tipologia di pena principale, alla quale sono riconducibili la multa (pena principale per i delitti) e l'ammenda (pena principale per le contravvenzioni). Lo schema pertanto opera (articoli 38 e 39) attraverso la sostituzione dell'articolo 660 del codice di procedura penale, una riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie a fini di semplificazione e razionalizzazione, ribadendo comunque, pur nel contesto di un impianto normativo rinnovato, la competenza del pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, e del magistrato di sorveglianza per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite, nonché per l'esecuzione delle pene da conversione delle pene pecuniarie stesse. Viene inoltre introdotta nelle disposizioni di attuazione del codice di rito una disposizione che mira ad agevolare il tempestivo pagamento della pena pecuniaria, assicurandone l'esecuzione e la riscossione (articolo 41 dello schema). Sono inoltre aggiornate le disposizioni relative all'esecuzione delle pene sostitutive della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento (articolo 71 dello schema).

Finalità deflative presenta anche l'intervento recato (in particolare agli articoli 1 e 29) dallo schema in esame – in attuazione del comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 134 del 2021 – in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, estendendo l'applicabilità dell'istituto a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore e prevedendo che la richiesta possa essere presentata anche su proposta del pubblico ministero. Le modifiche intervengono inoltre per introdurre la possibilità per il pubblico ministero di avanzare la richiesta di messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase

procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).

Segnala inoltre che lo schema interviene anche in materia di procedibilità a querela (articoli 2 e 3 dello schema). Si interviene in particolare sul regime di procedibilità di alcuni delitti contro la persona o contro il patrimonio, al fine di ampliare i casi di procedibilità a querela e conseguire quindi effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell'ottica di una maggiore efficienza del processo penale.

In materia di particolare tenuità del fatto, lo schema – relativamente al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 21, della legge n. 134 del 2021 – interviene (articolo 1 dello schema di decreto) sul primo e sul secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale per: estendere l'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuire rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa; escludere la particolare tenuità dell'offesa – e, pertanto, l'applicazione dell'istituto – in relazione a una serie di specifici reati, tra i quali in particolare quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità.

Segnala altresì che lo schema interviene in materia di contravvenzioni (articolo 70 dello schema) con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente una causa estintiva del reato già prevista nel sistema e destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Infine, per quanto attiene alle disposizioni relative alla giustizia riparativa, lo schema nel Titolo IV introduce tale istituto nell'ordinamento, in attuazione dei principi di delega contenuti all'articolo 1, comma

18, della legge n. 134 del 2021. Tale istituto si concretizza nell'elaborazione di specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto principalmente la vittima del reato e la persona indicata come autore dell'offesa, ma anche qualsiasi altro interessato (familiare della vittima o del presunto autore del reato, rappresentanti di enti e associazioni, servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza) al fine di giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l'intera comunità. Cardini del sistema sono la volontarietà della partecipazione, la libertà del consenso (che può essere ritirato in qualsiasi momento), la gratuità dei programmi, la riservatezza delle dichiarazioni rilasciate e delle attività svolte nel corso dei programmi. Speciali garanzie sono riconosciute ai partecipanti minorenni, in conformità con i principi internazionali.

I programmi sono esperibili non solo in qualunque stato e grado del procedimento, ma anche nella fase esecutiva della pena, o della misura di sicurezza o dopo l'esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Centrale è la figura del mediatore, che deve essere adeguatamente formata (è prevista la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di una prova finale per il conseguimento del titolo) e dare garanzie di indipendenza ed equiprossimità nei confronti di tutti i partecipanti; al mediatore sono riconosciute le tutele relative al segreto professionale (il mediatore non può quindi essere chiamato a deporre su atti compiuti ed informazioni apprese nel corso dei programmi di giustizia riparativa).

I programmi sono offerti dai Centri per la giustizia riparativa istituiti presso ciascun distretto di Corte d'appello e sono coordinati dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa; a livello nazionale, è il Ministero della giustizia a svolgere funzioni di programmazione e di monitoraggio, coadiuvato dalla Conferenza nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni in materia di giustizia riparativa sono stabiliti con

intesa assunta in sede di Conferenza unificata.

Sui programmi di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria procedente esercita un'attività di valutazione, fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell'offesa. A tal fine il mediatore redige una relazione finale da inviare all'autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, invita i colleghi ad intervenire già nella presente sede o a inviare eventuali osservazioni in modo tale da consentire ai relatori di comprendere tempestivamente quali siano a giudizio delle diverse forze politiche gli aspetti più significativi, tanto più considerata la complessità del provvedimento. Nel manifestare la disponibilità dei relatori a valutare con attenzione le diverse osservazioni, in accordo con il collega Vazio, ritiene che si possa individuare un *iter* condiviso per addivenire alla predisposizione della proposta di parere.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, intervenendo da remoto, nel concordare con la collega Sarti, auspica che i gruppi facciano pervenire le eventuali osservazioni in tempi rapidi, consentendo così ai relatori di valutare le stesse prontamente.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo da remoto, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, fa presente in primo luogo come il provvedimento in esame — che a suo avviso presenta diverse criticità — rappresenti il contesto normativo della cosiddetta « riforma Cartabia ».

Nel preannunciare l'intenzione del Movimento 5 Stelle di far pervenire ai relatori le proprie osservazioni, eventualmente chiedendo anche il contributo delle associazioni del settore, anticipa alcuni dei punti critici della riforma, tra i quali le disposizioni in materia di confisca in caso di improcedibilità nonché in materia di vittime del reato. A tale ultimo proposito, rileva che si tratta di misure non condivise dal Movimento 5 Stelle, in particolare per

i riflessi negativi in tema di certezza della pena, tanto più che, a suo avviso, le disposizioni incentivanti l'accesso ai riti alternativi incidono in maniera negativa sulla deterrenza del reato. Quanto al patteggiamento, fa presente che con le nuove proposte verranno meno le sanzioni accessorie e la sentenza del giudice non avrà riflessi sugli eventuali procedimenti in sede civile o di lavoro. Nel ritenere che tali innovazioni siano molto pericolose, in particolare con riguardo ai reati di corruzione, alle attività delittuose connesse ai traffici di rifiuti o alle molestie nei confronti dei bambini, tiene a far presente in particolare che un soggetto che acceda al patteggiamento in presenza di accuse di maltrattamenti in famiglia, potrà comunque in un eventuale processo civile di separazione ottenere l'affidamento dei figli. Nel sottolineare a tale proposito che la criticità di tali modifiche è stata segnalata da diverse associazioni, tra le quali quelle che si occupano di violenza contro le donne o di vittime della strada, dichiara — in qualche modo contraddicendo le proprie posizioni — di preferire piuttosto che i soggetti coinvolti vengano licenziati dalla pubblica amministrazione o dalla scuola a seconda dei casi, sottolineando come essi potranno continuare a disporre della patente o ad accedere all'affidamento dei figli. Esprimendo la convinzione che il ricorso alle sanzioni accessorie e ai provvedimenti disciplinari sia molto più efficace in termini di deterrenza, nel ritenere necessario fornire una risposta adeguata ad un tema non scontato, fa presente in conclusione che le osservazioni del Movimento 5 Stelle riguarderanno anche altri aspetti della riforma.

Catello VITIELLO (IV-IC'E'), precisando di aver reputato, dopo aver ascoltato l'intervento della collega Sarti, che non fosse necessario intervenire in questa sede in quanto lo schema in discussione arriva all'esame della Commissione all'esito dell'ampio dibattito svoltosi durante l'esame della legge delega, sottolinea come invece, dopo l'intervento del collega Ferraresi, abbia cambiato opinione. Ritiene infatti che il collega non sia intervenuto per fornire un contributo dal contenuto innovativo ma

soltanto per ripresentare questioni già ampiamente affrontate dalla Commissione nel corso dell'esame della legge delega. A suo parere, la mediazione realizzata con l'approvazione della legge delega costituisce infatti già una mediazione al ribasso rispetto ai principi e alle garanzie costituzionali, in quanto la Ministra della giustizia – considerata la maggioranza composta di governo – nella predisposizione del testo ha dovuto far fronte al problema di trovare un punto di caduta condivisibile da parte di tutti. Evidenziando come tale punto di caduta sia stato raggiunto con l'approvazione della legge delega, non comprende per quale ragione lo stesso possa ora essere messo in discussione. Precisa inoltre che, qualora si riaprisse il dibattito, anche il suo gruppo avrebbe delle osservazioni da avanzare, ma evidenzia come le stesse siano agli antipodi rispetto a quelle illustrate dal collega Ferraresi. Per tale ragione, fa presente che il suo gruppo si riserva la possibilità di non votare la proposta di parere qualora la stessa fosse volta a modificare alcune delle disposizioni contenute all'interno della mediazione intervenuta.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo da remoto, ritiene che sia necessario rammentare che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su un provvedimento che dà attuazione a una legge delega, il cui contenuto è stato già esaminato dalla Commissione, approvata quasi all'unanimità. Sottolinea come pertanto la natura del parere da esprimere sia tecnica, dovendo la Commissione valutare soltanto se l'Esecutivo, nell'esercizio della delega, si sia attenuto o meno ai principi e i criteri direttivi indicati nella legge delega stessa. Rilevando inoltre che i tempi a disposi-

zione per esaminare il provvedimento sono ristretti, sottolinea come la Commissione non possa tuttavia esimersi dal proprio compito, in quanto l'adozione del decreto legislativo costituisce uno degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Auspicando che la campagna elettorale in corso non condizioni l'atteggiamento dei gruppi in sede di votazione sul provvedimento in esame, sottolinea come sia indispensabile tenere nella dovuta considerazione gli aspetti testé rammentati, concentrandosi quindi esclusivamente nell'ambito del perimetro delineato senza riaprire la discussione su principi già valutati nel corso dell'esame del disegno di legge delega.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel sottolineare come tutti i gruppi siano legittimati a far pervenire ai relatori eventuali rilievi e come sia compito di questi ultimi effettuare una sintesi degli stessi al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione, evidenzia che la fase di lavoro attuale è fisiologica. Pertanto, invitando tutti i gruppi ad essere celeri nella trasmissione di eventuali osservazioni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 8 settembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	14
Sulla pubblicità dei lavori	15
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « <i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i> » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (<i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i>) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409 (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 410 (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « <i>Mid Life Update</i> (MCO/MLU) EH-101 », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416 (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417 (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – <i>Mid Life Update</i> dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418 (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419 (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa. Atto n. 420 (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Sull'ordine dei lavori	26

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 8 settembre 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 9.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che il deputato Pagani cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Delrio.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « Offshore Patrol Vessel – OPV » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 409.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 13 settembre 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che ha espresso i propri rilievi lo scorso 9 agosto.

Francesco D'UVA (IPF) *relatore*, intervenendo da remoto, illustra l'atto in esame rilevando che il programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 7/2022 fa riferimento all'acquisizione di 8 nuove unità navali tipo Pattugliatori Leggeri (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione, comprensivo del sostegno tecnico-logistico decennale e degli adeguamenti infrastrutturali necessari.

Osserva, quindi, che gli OPV sono dei Pattugliatori di dimensioni minori rispetto ai Pattugliatori Polivalenti di Altura (PPA), la cui realizzazione è stata già avviata nell'ambito del cosiddetto programma navale di cui alla legge n. 147 del 2013 e sono caratterizzati da un'elevata flessibilità d'impiego e da spiccate doti di robustezza e semplicità costruttiva. Si tratta di unità navali in grado di svolgere principalmente compiti di pattugliamento dell'alto mare in funzione di *Homeland Security* e di tutela

degli interessi nazionali negli spazi marittimi, senza comunque tralasciare i profili d'impiego *combat* e i compiti complementari a supporto della collettività come, ad esempio, il concorso a operazioni antinquinamento a fronte di sversamenti di idrocarburi in mare.

Evidenzia, poi, che i Pattugliatori OPV, la cui lunghezza fuori tutto sarà di circa 100 metri con un dislocamento progettuale di circa 2.500/3.000 tonnellate, dovranno raggiungere una velocità massima di circa 24 nodi e un'autonomia di circa 4.000 miglia alla velocità di 14 nodi. Le unità saranno dotate di apparati e sistemi a elevata affidabilità corredati di *software* CBT (*Computer Based Training*) per la formazione assistita del personale addetto alla loro condotta e manutenzione anche attraverso l'uso di PC portatili. Inoltre, i sistemi e gli apparati, sia di piattaforma che di combattimento, permetteranno di operare in maniera sinergica e integrata con quelli di più recente introduzione nella Marina militare italiana e con quelli in dotazione alle Forze aeronavali dei Paesi della NATO e dell'Unione europea.

Sottolinea che il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2022 e di durata complessiva di 14 anni (2022-2035), integra all'interno del suo perimetro anche il progetto EPC (*European Patrol Corvette*) sviluppato nell'ambito europeo della Cooperazione Strutturata Permanente (PeSCO) e risulta, quindi, di potenziale interesse per l'*export* sia verso Marine estere ben strutturate e articolate, sia per le Marine dei Paesi emergenti, per le quali la polifunzionalità risulta particolarmente strategica ai fini di disporre di un numero limitato di Unità in grado di svolgere più ruoli in base alle necessità contingenti.

Il costo complessivo stimato del programma ammonta a 3.500 milioni di euro, di cui 2.263,04 milioni, relativi alla prima fase e finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ripartiti nell'arco temporale considerato secondo un

cronoprogramma dei pagamenti meramente indicativo, da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Tramite tale quota di finanziamento verrà garantita la copertura dei costi non ricorrenti dell'intero programma e l'acquisizione delle prime 5 unità, incluso il supporto logistico iniziale, nonché parte del munizionamento e i necessari adeguamenti infrastrutturali. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 1.236,96 milioni, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti. Viene, infine, fatto presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Al riguardo segnala che la Commissione Bilancio, nella seduta del 9 agosto, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario del provvedimento, formulando un rilievo.

Per quanto riguarda lo sviluppo e la fornitura della piattaforma e l'integrazione del sistema d'arma, fa presente che il programma è interamente realizzabile nell'ambito del settore industriale della cantieristica nazionale e potrebbe coinvolgere aziende localizzate principalmente nelle regioni Liguria e Campania, mentre per quanto riguarda la realizzazione e la fornitura del sistema d'arma, del sistema di comando e controllo e del sistema integrato delle telecomunicazioni, saranno interessati i rispettivi settori dell'industria nazionale con il coinvolgimento, principalmente, di aziende localizzate nella regione Lazio. Infine, alle attività produttive si aggiungeranno le attività manutentive future dell'indotto industriale degli Arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, con conseguenti positive ricadute d'impiego per le aree interessate.

Conclude segnalando che il programma figura nel Documento Programmatico Pluri-

ennale della Difesa per il triennio 2022-2024 nell'ambito dei programmi di previsto avvio, alla pagina 75, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 410.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 13 settembre 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che ha espresso i propri rilievi lo scorso 9 agosto.

In sostituzione del relatore, onorevole D'Uva, impossibilitato ad intervenire da remoto per motivi tecnici, riferisce che il programma pluriennale di Armamento e Rinnovamento n. SMD 8/2022 prevede la realizzazione di 12 Cacciamine di Nuova Generazione ed è volto a rinnovare la flotta di Cacciamine classe Lerici e Gaeta, le cui unità più anziane attualmente in servizio (Nave Milazzo e Nave Vieste) verranno dismesse prevedibilmente nel 2028.

Osserva, quindi, che il programma prevede la realizzazione di Cacciamine a connotazione Costiera (CNG-C), che rappresentano una diretta evoluzione delle precedenti generazioni di unità classe Lerici e Gaeta, nonché la realizzazione di Cacciamine d'Altura (CNG-A) con capacità, autonomia, velocità e dimensioni maggiori, che consentiranno di ampliare notevolmente lo spettro di missioni assolvibili dalla compo-

nente Contromisure Mine (CMM) nazionale.

Le nuove unità, oltre a svolgere attività di contromisure mine all'interno di acque potenzialmente minate, garantendo la sicurezza delle vie di comunicazione marittime e delle aree portuali di interesse nazionale, svolgeranno, altresì, attività di bonifica di aree marine di operazione, in contesti di protezione forze, nell'ambito delle operazioni a carattere multinazionale ed interforze e saranno, infine, in grado di contribuire anche ad attività civili-militari, di protezione civile e ricerca scientifica.

La realizzazione del programma garantirà il superamento degli attuali *gap* capacitivi, quali l'integrazione in un gruppo navale, la possibilità di operare in condizioni meteorologiche avverse e di permanere per periodi di tempo estesi fuori area.

I nuovi Cacciamine saranno dotati di apparati e sistemi ad elevata affidabilità corredati di *software* CBT (*Computer Based Training*) per la formazione assistita del personale addetto alla loro condotta e manutenzione anche attraverso l'uso di PC portatili. Inoltre, i sistemi e gli apparati, sia di piattaforma che di combattimento, permetteranno di operare in maniera sinergica e integrata con quelli di più recente introduzione nella Marina militare italiana e con quelli in dotazione alle Forze aeronavali dei Paesi della NATO e dell'Unione europea.

L'avvio del programma, la cui durata sarà di 15 anni, è previsto nel 2023 e la sua conclusione nel 2037.

Il costo complessivo stimato ammonta a 2.800 milioni di euro, di cui 1.051 milioni, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Tale finanziamento, ripartito secondo un cronoprogramma che copre il periodo dal 2023 al 2032, garantirà la copertura dei costi non ricorrenti dell'intero programma, l'acquisizione delle prime 4 unità ed il relativo supporto logistico. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 1.749 milioni di euro,

sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione delle restanti unità ed al relativo supporto logistico decennale. Al riguardo, sottolinea che nella scheda tecnica viene, infine, fatto presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Segnala, poi, che la Commissione Bilancio, nella seduta del 9 agosto, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario del provvedimento, formulando un rilievo.

Osserva, quindi, che il programma pluriennale si basa su un progetto navale realizzabile interamente nell'ambito della cantieristica nazionale contraddistinto dal vasto impiego di elevata tecnologia specialistica e coinvolgerà, per quanto riguarda la piattaforma, principalmente le realtà produttive localizzate nelle regioni Liguria e Lazio, mentre per quanto riguarda la realizzazione e fornitura del sistema di comando e controllo e del sistema integrato di telecomunicazioni verrà maggiormente interessata l'industria nazionale di riferimento del settore con il coinvolgimento, soprattutto, di imprese localizzate nella regione Lazio. Fa presente, inoltre, che l'indotto delle piccole e medie imprese interessate dal programma si estenderà anche al di fuori delle regioni già citate e che alle attività produttive si aggiungeranno le attività manutentive future, generando un indotto industriale per gli Arsenali militari delle sedi cui saranno assegnate le varie unità, con conseguenti positive ricadute d'impiego per le aree interessate.

Infine, segnala che il programma figura nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 nell'ambito dei programmi di previsto avvio, alla pagina 75, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nello schema di decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101 », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare.

Atto n. 416.

(Esame e rinvio).

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto ricordando che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 settembre 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Rileva, quindi, che il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) n. SMD 13/2022 è finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze della linea elicotteri medio-pesanti EH-101 in dotazione alla Marina militare italiana e prevede l'aggiornamento tecnologico e l'ammodernamento della piattaforma e del sistema di combattimento, inclusi i relativi sensori. L'obiettivo è quello di estendere la vita operativa della linea di volo oltre i 40 anni (oltre il 2040) e allineare i sistemi di bordo all'attuale stato dell'arte, al fine di soddisfare i nuovi requisiti capacitivi nazionali e NATO afferenti alle esigenze militari della difesa e agli impieghi duali.

Evidenzia, poi, che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene sottolineato che le modifiche previste dal programma di ammodernamento avranno importanti ripercussioni sulle scorte e sul supporto logistico ad oggi impiegati e, pertanto, sarà necessario sviluppare in seno al programma di modifiche anche un piano di supporto logistico integrato che permetta l'assolvimento delle funzioni assegnate alla nuova piattaforma almeno per i primi 5 anni di esercizio. Inoltre, viene precisato

che l'introduzione in servizio dei mezzi ammodernati sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di aggiornamento sui nuovi sistemi. Le modifiche permetteranno così di continuare ad operare in maniera sinergica e integrata con altri assetti non organici alla Marina militare italiana, in particolare con altri aeromobili, unità e sistemi in dotazione alle Forze armate italiane, della NATO, dell'Unione europea e di coalizione.

La durata del programma è di 15 anni, con avvio previsto nel 2022 e la conclusione nel 2036, strutturata in due periodi: lo studio, qualifica e *retrofit* della flotta, per il periodo 2022-2031; il sostegno logistico di aderenza sviluppato in seno al progetto, per il periodo 2032-2036.

Il costo complessivo stimato ammonta a 2.105,20 milioni di euro (a condizioni economiche 2021) ed è suddiviso in due *tranche*: la prima, del valore stimato di 1.195 milioni di euro è finanziata, per un importo di 34,8 milioni, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e per l'importo di 1.160,2 milioni sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa e garantirà la progettazione, la modifica e la qualifica del prototipo, nonché l'adeguamento infrastrutturale dei sistemi di simulazione addestrativi e la conversione (*upgrade*) di una prima parte della flotta, con il relativo supporto logistico integrato; la seconda, del restante valore previsionale di 910,20 milioni, sarà realizzata attraverso successivi provvedimenti finanziari finalizzati alla conversione della restante parte della flotta e al completamento del supporto logistico integrato. Al riguardo, sottolinea che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa si precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro

dell'esigenza. Viene anche riportato un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale.

Quanto ai profili industriali e alle ricadute economiche e occupazionali, sempre nella scheda dello stato maggiore della difesa, si afferma che il programma coinvolgerà industrie già leader nel settore che si avvarranno, a loro volta, del coinvolgimento di numerose ulteriori realtà produttive nazionali, già fornitrici dei componenti e dei sistemi installati sugli aeromobili della linea, generando un indotto soprattutto nelle regioni Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Liguria e Sicilia. I settori industriali interessati saranno prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale, elettronica, meccanica e degli armamenti. Inoltre, l'avvio del progetto di ammodernamento per la linea EH-101 della Marina militare italiana consentirà alle ditte nazionali di innalzare ulteriormente il proprio livello di ambizione, nonché la capacità di rispondere alle esigenze del mercato globale, con notevoli prospettive in chiave internazionale e di esportazione.

Da ultimo, segnala che il programma figura nel Documento programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 nell'ambito dei programmi di previsto avvio, alla pagina 76, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nello schema di decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano.

Atto n. 417.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 settembre 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

In sostituzione della relatrice, onorevole Maria Tripodi, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 17/2022 prevede l'acquisizione di 9 sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio GRIFO, destinati alle unità dell'artiglieria contraerei dell'Esercito.

Rileva, quindi, che la scheda tecnica dello stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame fa presente che le problematiche di sicurezza ed obsolescenza, nonché la fine della vita tecnica del missile ASPIDE (sistema *Skyguard*) hanno generato un *gap* capacitivo nel segmento di difesa aerea a corto raggio che ha portato ad avviare, con il decreto n. SMD 35/2019, lo sviluppo di un programma a livello interforze per il rinnovamento dei sistemi per la difesa a corto raggio attraverso la realizzazione di un nuovo missile e di un nuovo lanciatore comuni all'Esercito ed all'Aeronautica. Il programma in esame rappresenta dunque la naturale prosecuzione del citato decreto n. SMD 35/2019 ed è volto, come accennato, a risolvere il grave *gap* capacitivo causato dal termine della vita operativa del sistema di difesa aerea *Skyguard*-ASPIDE dell'Esercito, nonché ad avviare la fase di produzione di 9 sistemi GRIFO, procedendo in sinergia con l'analoga attività dei sistemi di difesa aerea dell'Aeronautica militare.

Osserva che il nuovo sistema avrà il compito di fornire protezione alle forze di manovra dalle minacce aeree costituite da una varietà di piattaforme e munizioni e sarà costituito da un sistema di Comando e Controllo su base Posto Comando Modulo di Ingaggio (PCMI) equipaggiato con un proprio sensore, nonché da 2 lanciatori equipaggiati ciascuno con 8 missili CAMM-ER e da un trasportatore ricaricatore per missili. Il sistema, oltre a garantire l'intercettazione e l'ingaggio a corto raggio

delle principali minacce aeree, garantirà altresì elevata mobilità tattica, flessibilità e modularità d'impiego, nonché un'elevata interoperabilità con i sistemi di Comando e Controllo nazionali, della NATO e di coalizione.

Il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale della durata di 10 anni, con avvio previsto nel 2023 e conclusione nel 2032, presenta un costo complessivo stimato di 456,3 milioni di euro, di cui 350 milioni, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa. La prima fase consentirà l'acquisizione di 6 sistemi GRIFO, con relativo munizionamento, mezzi di trasporto, mezzi per la ricarica delle munizioni, moduli per il supporto logistico campale, avvio del supporto logistico integrato e addestramento del personale manutentore e operatore. Il completamento del programma (seconda fase), per il quale occorrerà reperire 106,3 milioni di euro attraverso successivi provvedimenti finanziari, consentirà il raggiungimento della piena capacità con la fornitura di ulteriori 3 sistemi GRIFO, comprensivi di apparati, mezzi, missili e supporto logistico. Al riguardo fa presente che la scheda tecnica dello stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Viene anche riportato un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale.

I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica per i quali sono attesi importanti ritorni industriali soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia della sen-

soristica, dei componenti dei sistemi di comando e controllo e dei servizi per il supporto logistico. In particolare, il settore industriale nazionale principalmente interessato sotto il profilo tecnologico e innovativo è quello di sviluppo *hardware/software* della munizione CAMM-ER, con particolare riferimento al *seeker* e ai sistemi di guida e propulsione. Le presumibili aree interessate sono le regioni Campania, Lombardia, Liguria, Umbria, Lazio e Emilia-Romagna. Nei primi 5 anni di produzione è previsto un impatto di circa il 20 per cento delle risorse occupazionali con competenze altamente specializzate presenti sul sito di Napoli/Fusaro.

Conclude segnalando che nel DPP 2022-2024 il sistema di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'Esercito italiano è menzionato tra i programmi di previsto avvio, a pagina 67, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti riportato nel cronoprogramma dei pagamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei cacciatorpediniere della Classe Doria.

Atto n. 418.

(Esame e rinvio).

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto ricordando che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 settembre 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Illustra, quindi, i contenuti del programma di ammodernamento e rinnovamento A/R n. SMD 19/2022, volto al mantenimento delle capacità operative (*Mid Life Update* MCO/MLU) di due unità navali tipo Cacciatorpediniere della classe Doria, Nave Doria e Nave Duilio, entrate in servizio, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009.

Rileva, quindi, che l'ammmodernamento dei due suddetti Cacciatorpediniere è indispensabile per garantire la continuità della capacità di difesa antiaerea dello strumento aeronavale e mira a risolvere la progressiva obsolescenza e le principali criticità tecniche del sistema di piattaforma (SdP) e del sistema di combattimento (SdC) delle citate due unità navali, allineando i sistemi all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguandone la capacità operativa alle nuove esigenze della difesa. In particolare, l'ammmodernamento riguarderà la revisione generale e, ove necessario, il *retrofit* del sistema di piattaforma (scafo, propulsione, impianti di sicurezza e logistici, eccetera), nonché l'ammmodernamento dei sistemi di comando e controllo, comunicazione, scoperta e tracciamento radar, difesa elettronica, scoperta e difesa subacquea.

Il programma consentirà, quindi, di dotare le due unità Cacciatorpediniere classe Doria di apparati e sistemi ad elevata affidabilità, corredati di adeguati piani manutentivi tali da garantire la prontezza richiesta con elevati livelli di disponibilità operativa. Inoltre, saranno previsti anche corsi di addestramento e l'impiego di simulatori. I sistemi di piattaforma e di combattimento ammodernati permetteranno alle due unità di continuare ad operare con gli altri assetti della Marina militare e con le altre unità e sistemi in dotazione alle altre Forze armate nazionali, della NATO, dell'Unione europea e di coalizione.

L'avvio del programma pluriennale, la cui durata è di 7 anni, è previsto nel 2022 e la conclusione nel 2028. L'onere complessivo stimato è di 500 milioni di euro, a condizioni economiche 2021. La spesa relativa alla prima fase del programma, pari a 330 milioni di euro, è finalizzata allo svolgimento dell'attività di sviluppo, integrazione e installazione sulle due unità dei principali nuovi sistemi ed impianti e verrà finanziata per 292,2 milioni di euro tramite gli stanziamenti del capitolo investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa e per 37,8 milioni tramite gli stanziamenti derivanti dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge

di bilancio 2019 (legge n. 145/2018). Il completamento del programma, per il restante valore di 170 milioni, sarà, invece, realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del rinnovamento degli impianti di bordo e all'acquisizione dei servizi di supporto logistico.

Evidenzia, poi, che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto si afferma che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Viene anche riportato un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale.

Quanto ai ritorni industriali e alle ricadute occupazionali, sempre nella scheda tecnica, viene precisato che il programma si basa su un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale che coinvolgerà principalmente le aree industriali della regione Liguria, ove sono presenti i principali cantieri militari nazionali, ed il Lazio, dove hanno sede le principali aziende che sviluppano e realizzano gli apparati del sistema di combattimento. L'indotto generato dal programma si estenderà, tuttavia, anche alle piccole e medie imprese al di fuori delle due citate regioni interessando, in particolare, le aree della Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Campania, Veneto ed Emilia Romagna.

Infine, segnala che nel DPP 2022-2024 l'ammmodernamento di mezza vita dei Cacciatorpediniere della classe Doria è menzionato tra i programmi di previsto avvio (pag. 76), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti riportato nel cronoprogramma dei pagamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ».

Atto n. 419.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 settembre 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

In sostituzione della relattrice, onorevole Maria Tripodi, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 21/2022 prevede l'ammodernamento di 125 carri ARIETE e, in ottica di sviluppo e futura acquisizione di una nuova piattaforma *Main Battle Tank*, è considerato come il completamento del precedente programma pluriennale n. SMD 29/2019, finalizzato alla realizzazione di 3 prototipi ammodernati a partire da 3 carri ARIETE già in inventario.

Evidenzia, quindi, che il programma prevede l'ammodernamento della linea carri ARIETE al fine di garantirne l'impiego anche nei teatri operativi caratterizzati da un elevato livello di minaccia. La piattaforma ammodernata dovrà possedere un livello di protezione antimina e anti ordigni esplosivi improvvisati (IED) nettamente superiore a quello attuale, un sistema motopropulsore prossimo a 1500 CV, asservimenti di torre completamente elettrici tali da consentire una notevole riduzione dei pesi a vantaggio di una maggiore implementazione degli equipaggiamenti e delle condizioni di sicurezza del personale alloggiato in torre, sistemi di sorveglianza, scoperta, acquisizione e condotta del tiro di nuova generazione che consentano di individuare e ingaggiare gli obiettivi a distanze maggiori e in ogni condizione di tempo. Inoltre, l'ammodernamento dovrà consentire il superamento delle

obsolescenze tecnologiche sinora emerse per vetustà dei materiali.

Sono previsti, altresì, il sostegno logistico integrato che dovrà auspicabilmente essere strutturato secondo il modello *Performance Based Logistics* (PBL), atto a garantire elevati livelli di produttività associati a costi gestionali noti, nonché l'istituzione di specifici corsi di formazione basilica.

Infine, le piattaforme ammodernate dovranno essere in grado di operare con gli altri assetti dell'Esercito italiano e, in particolare, con le altre unità e sistemi in dotazione alle altre Forze armate nazionali, della NATO, dell'Unione europea e di coalizione.

L'avvio del programma pluriennale, la cui durata è di dodici anni è previsto nel 2023 e la sua conclusione nel 2034. Il costo complessivo stimato ammonta a 980 milioni di euro, di cui una quota parte, pari a 848,8 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e garantirà l'adeguamento delle condizioni di sicurezza e il mantenimento dell'operatività della flotta *legacy*, nonché il supporto logistico dei primi dieci anni. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 96,2 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e garantirà il completamento dell'adeguamento del parco ARIETE e l'estensione del supporto logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo.

Segnala, poi, che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto si afferma che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Viene anche riportato un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, da

attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale.

Quanto ai settori industriali interessati dal programma, questi sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica ed optoelettronica. Sono attesi consistenti ritorni industriali, soprattutto in termini di consolidamento del *know-how* per la progettazione e la produzione in Italia di piattaforme cingolate da combattimento e dei relativi servizi per il supporto logistico. Le presumibili aree geografiche interessate sono le regioni Piemonte, Toscana, Campania, Lombardia, Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Sono attese anche positive ricadute in termini occupazionali per le imprese coinvolte nella filiera della realizzazione delle piattaforme ammodernate, della fornitura di parti di ricambio, nonché dell'assistenza tecnica alla flotta.

Segnala, infine, che nel DPP 2022-2024 il programma di ammodernamento del carro ARIETE è menzionato tra i programmi di previsto avvio (pag. 67), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti riportati nel cronoprogramma dei pagamenti.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), considerato l'ingente finanziamento richiesto per l'ammodernamento dei carri ARIETE e che, con il programma n. SMD 29/2019, di cui l'atto in esame è considerato il completamento, è stata avviata la realizzazione di tre prototipi ammodernati, ritiene utile acquisire dal Governo un chiarimento in merito alle caratteristiche tecniche che riusciranno ad esprimere i mezzi ammodernati comparati agli analoghi sistemi in dotazione alle Forze armate degli altri Paesi della NATO e dell'Unione europea. Ciò al fine di verificare che i mezzi corazzati che verranno messi a disposizione dei nostri militari siano in grado di assicurare analoghi livelli di *performance*.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI, assicura l'onorevole Ferrari che nella successiva seduta verranno fornite le precisazioni richieste.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

Atto n. 420.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine entro il quale la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere era fissato per il 31 agosto 2022, ma essendo avvenuta la trasmissione durante il periodo di sospensione estiva dell'attività, il Governo, per le vie brevi, ha assunto l'impegno di non emanare il provvedimento prima che le Commissioni Difesa di Camera e Senato non si siano espresse e comunque, non prima della data del 15 settembre.

Giovanni Luca ARESTA (IPF) *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osservando che lo schema di decreto sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere trova il suo fondamento normativo nell'articolo 306, comma 2, del codice dell'ordinamento militare.

Tale disposizione prevede che il Ministro della difesa – ogni due anni entro il mese marzo – definisca con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché di quelli non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e, quindi, transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche a riscatto. Il piano indica, altresì, i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprie-

tari di altro alloggio di certificata abitabilità. La norma prevede anche che, con regolamento, siano fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento – in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia – del diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all’asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo verranno destinati alla realizzazione di nuovi alloggi di servizio e alla manutenzione di quelli esistenti.

Rileva, quindi, che quello della gestione del patrimonio abitativo della Difesa è sempre stato un tema molto dibattuto e che, spesso, ha anche generato attriti e frizioni. Si spiega così come, nonostante il termine previsto dal citato articolo 306 del codice dell’ordinamento militare debba intendersi come ordinatorio, l’emanazione di tali decreti sia più volte avvenuta con notevole ritardo di tempo. L’ultimo decreto adottato risale, infatti, alla scorsa legislatura (decreto ministeriale 24 luglio 2015 – Atto del Governo n. 165) e concerneva il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2014.

Le numerose questioni controverse e rimaste insolte hanno portato il Parlamento, nella scorsa legislatura e in quella corrente, ad avviare un approfondito dibattito per ricercare le opportune soluzioni. Si è così arrivati, il 29 gennaio del 2020, all’approvazione, da parte della Commissione Difesa della Camera, della risoluzione unitaria Frusone n. 8-00062, la quale ha assorbito anche le risoluzioni Frailis 7-00276 e Deidda 7-00293.

L’atto di indirizzo, approvato a larghissima maggioranza, ha affrontato in maniera organica tutti gli aspetti relativi alla problematica degli alloggi di servizio della Difesa, focalizzando l’attenzione, in particolare, sulla notevole quantità di alloggi non assegnati e non utilizzabili in quanto non mantenuti. È stata, poi, ribadita l’im-

portanza della definizione, attraverso un decreto governativo, di un piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa sul quale il Parlamento possa formulare gli indirizzi ritenuti opportuni, introducendo criteri rigorosi che evitino ogni possibilità di abuso tra le assegnazioni relative alle categorie protette sulla base di una ricognizione puntuale e dettagliata delle situazioni esistenti.

Passando, quindi, al dettaglio del decreto ministeriale in esame, evidenzia che questo è composto da 8 articoli e 4 allegati che contengono in tutto 7 tabelle.

Nell’allegato A (tabelle 1, 2 e 3) vengono riportati rispettivamente: il numero complessivo degli alloggi di servizio nonché il loro utilizzo, suddiviso per tipologia e per Forza armata (tabella 1); il numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, anch’essi distinti per Forza armata e per tipologia di alloggio (tabella 2); infine, il numero degli alloggi di servizio non più utili alle esigenze istituzionali negli anni dal 2015 al 2021, sempre distinti per Forza armata e per tipologia di alloggio (tabella 3).

Nell’allegato B (tabelle 4 e 5) sono invece esposti i dati riguardanti il numero degli alloggi alienabili e venduti nel corso del 2021, distinti per Forza armata (tabella 4), nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili individuati alla stessa data, anch’essi distinti per Forza armata (tabella 5).

Nell’allegato C (tabelle 5 e 6) sono riportate, rispettivamente, la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, distinto per Forza armata, e il raffronto, in termini percentuali, tra alloggi di servizio utili e alloggi di servizio non più utili ai fini istituzionali, sempre distinto per Forza armata. Al riguardo si evidenzia che mentre la percentuale degli alloggi di servizio non più utili ai fini istituzionali per la Marina e l’Aeronautica si attesta intorno al 6 per cento, per l’Esercito tale valore supera il 15 per cento.

Tali tabelle sono tutte riferite alle disposizioni dell’articolo 2 che quantifica e suddivide il patrimonio complessivo abitativo. In particolare, il patrimonio com-

pllessivo abitativo globale – composto dalle categorie degli alloggi di servizio connessi con l'incarico con annessi locali di rappresentanza (ASIR), di quelli connessi con l'incarico (ASI), di quelli di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e dagli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC) – è pari a 15.762 unità, secondo quanto riportato più specificatamente nella citata tabella 1 dell'allegato A. Per ottenere il numero degli alloggi realmente impiegabili dalle Forze armate – che ammontano a 14.119 per il 2021 – occorre tuttavia sottrarre dal numero degli alloggi che individua il patrimonio abitativo complessivo il numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali, pari a 1.643. Di questi, 404 alloggi sono alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), 1.222 sono alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e 17 sono alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC). La ripartizione tra le tre Forze armate è la seguente: Esercito 1.226 alloggi, Marina 142 alloggi ed Aeronautica 275 alloggi. La tabella 3 dell'allegato A confronta invece i piani annuali relativi agli anni dal 2015 al 2021. La tabella 4, di cui all'allegato B, illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale del 22 novembre 2010, con l'indicazione del numero degli alloggi effettivamente alienati nel 2021 (79 unità), suddivisi per Forza armata, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili.

Infine, l'allegato D reca il modulo della dichiarazione sostitutiva.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni di proroga della conduzione degli alloggi di servizio al canone determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3, del codice dell'ordinamento militare per le categorie denominate « Utenti *sine titulo* Protetti ». Quindi alle categorie protette non si applica la rideterminazione del canone di cui al successivo comma 3-bis del codice. Si tratta, come noto, di nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, e dei familiari conviventi con il per-

sonale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, gli utenti *sine titulo* iscritti nel ruolo d'onore e i nuclei familiari con un reddito di riferimento non superiore a euro 30.987.

L'istanza, per mantenere la conduzione dell'alloggio e l'applicazione del canone stabilito dall'articolo 286, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, va presentata entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, qualora si tratti di utenti già in possesso dei requisiti di protezione, ovvero dalla data di notifica della comunicazione di accertamento dell'handicap grave, della dipendenza della causa di servizio, dell'intervenuta iscrizione al ruolo d'onore o dalla perdita del titolo. Al riguardo, il comma 5 dispone che il canone dovuto da coloro che si trovano nelle condizioni sopra citate è determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3, del codice, cioè pari all'equo canone maggiorato del venti per cento o del cinquanta per cento fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.

È infine prevista anche una proroga nel mantenimento della conduzione per una durata pari al periodo occorrente per il completamento dell'iter del procedimento per il riconoscimento dello status di utente *sine titulo* protetto.

L'articolo 4 detta le condizioni di proroga della conduzione dell'alloggio per ulteriori categorie di utenti *sine titulo* cui è riconosciuta una tutela, in considerazione di talune situazioni familiari, ovvero: il coniuge superstite, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto non per causa di servizio; il coniuge superstite o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto non per causa di servizio, se affidatari di figli minori o fiscalmente a carico; i coniugi legalmente separati o divorziati e affidatari o co-affidatari di figli fiscalmente a carico, fino al permanere delle condizioni stabilite nel relativo provvedimento giurisdizionale di assegnazione della casa familiare.

L'articolo 5 stabilisce che ai soggetti protetti dai richiamati decreti ministeriali

del 2014 e del 2015 (portatori di handicap e altre categorie protette) venga applicato l'equo canone maggiorato del venti per cento o del cinquanta per cento ai sensi dell'articolo 286, comma 3 del codice, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. L'applicazione dei benefici è subordinata al mantenimento del relativo status, nonché, nei casi di coniugi di personale militare e civile della difesa legalmente separati o divorziati, fintanto che permangano le condizioni previste nel provvedimento giurisdizionale che ha legittimato l'assegnazione dell'alloggio demaniale al soggetto non concessionario originario. Il comma 3 esclude dall'applicazione dei benefici di cui al presente articolo gli utenti di alloggio di servizio, ovvero i loro familiari conviventi, che abbiano la proprietà piena ed esclusiva di altra abitazione ubicata nell'ambito del territorio regionale.

L'articolo 6 prevede un termine, pari a sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto, entro cui il Capo di Stato maggiore della difesa dovrà disciplinare, « per tutte le Forze armate », con apposita direttiva, « le modalità di riscossione diretta dei canoni, anche nella connotazione di indennità di occupazione », nonché le procedure di recupero di mancanti versamenti e gestione del contenzioso, con la finalità di assicurare uniformità nella gestione.

L'articolo 7 dispone in materia di pubblicità del decreto su siti internet e di affissione negli alloggi del decreto, nonché in materia di verifiche, da prevedere nelle istruzioni applicative dello stato maggiore della difesa, in merito alla sussistenza di alcuni requisiti da parte dei Comandi responsabili della gestione degli alloggi con riferimento alla data del 15 settembre di ciascun anno.

Infine, l'articolo 8 contiene le disposizioni finali prevedendo che, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro della difesa istituisca un gruppo di progetto incaricato di valutare l'adozione di iniziative, anche normative, ritenute necessarie ad assicurare il rispetto degli impegni del Governo conte-

nuti nella risoluzione 8-00062, approvata dalla Commissione difesa della Camera lo scorso 29 gennaio 2020.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI sottolinea come il provvedimento abbia recepito i contenuti della risoluzione unitaria n. 8-00062, approvata dalla Commissione il 29 gennaio del 2020. Condivide che le tematiche relative agli alloggi della difesa rappresentino un tema spinoso, ma considera, altresì, necessario rispettare lo scopo principale cui è destinato il patrimonio abitativo della difesa, assicurando il più possibile l'utilizzo per esigenze di servizio di tali unità abitative da parte del personale militare.

Salvatore DEIDDA (FDI) evidenzia che il Governo, pur avendo legittimamente presentato lo schema di decreto durante il periodo di scioglimento della Camere, non ha comunque fatto nulla per tentare, nel periodo precedente, di rendere abitabili gli immobili della difesa non occupati perché bisognosi di ristrutturazione. Ritiene che sarebbe stato più corretto cercare di recuperare gli alloggi occupati dai *sine titolo* solo dopo avere avviato questo processo di rivalorizzazione e, pertanto, auspica che il Governo ritiri il provvedimento affinché la materia possa essere affrontata dal Parlamento e dall'Esecutivo che si insedieranno nella nuova legislatura.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) desidera rivolgere un saluto di commiato al collega Pagani, capogruppo del Partito democratico in Commissione difesa, ringraziandolo per il contributo fattivo portato ai lavori svolti nel corso di questa legislatura, oltretutto impreziosito dalla pacatezza e dalla volontà di dialogo manifestata in tantissime occasioni che si è rivelata particolarmente utile per la creazione di un clima disteso in Commissione.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ringrazia il collega Ferrari per le parole rivolte nei riguardi dell'onorevole Pagani e

si unisce alle considerazioni fatte, rimarcando come, anche grazie al suo contributo, la Commissione abbia potuto lavorare sempre nell'interesse specifico della nostra difesa. Formula, infine, gli auguri per un felice prosieguo della sua vita politica.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nell'associarsi agli apprezzamenti sul lavoro svolto

in questi anni dall'onorevole Pagani presso la Commissione difesa, rimanda alle prossime sedute i ringraziamenti ai colleghi per il lavoro svolto in questa legislatura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

INDICE GENERALE

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	3
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	3
Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	14
Sulla pubblicità dei lavori	15
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « <i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i> » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (<i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i>) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409 (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « <i>Cacciamine di nuova generazione (CNG)</i> », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « <i>Cacciamine di nuova generazione (CNG)</i> » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 410 (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « <i>Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101</i> », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416 (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « <i>Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER</i> », relativo	

all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417 (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – <i>Mid Life Update</i> dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418 (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419 (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa. Atto n. 420 (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Sull'ordine dei lavori	26

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0197180